VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 107, comma 1, lettera *c)*;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l’articolo 80, comma 21;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l’articolo 2, comma 276, che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

VISTAla legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l’articolo 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l’articolo 10;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l’articolo 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che, a partire dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all’articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l’articolo 4, comma 3-*quater*;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l’altro all’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 con il quale sono state ripartite le risorse relative all’annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le Regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019,n. 93 demandava ad un’apposita comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione del termine entro il quale le Regioni dovevano far pervenire i piani regionali da finanziare;

DATO ATTO che con nota del 21 febbraio 2019, prot. 5024 è stato richiesto a tutte le Regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento;

CONSIDERATO che a seguito di valutazione dei piani regionali pervenuti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. 9543, ha richiesto di fornire i necessari chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019;

DATO ATTO che entro il predetto termine solo alcune Regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera *d),* dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle Regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo;

RITENUTO, quindi, sulla base dei piani regolarmente pervenuti, necessario autorizzare gli enti locali di cui agli allegati da A a M del presente decreto, definendo altresì tempi di aggiudicazione, nonché modalità di rendicontazione degli interventi;

D E C R E T A

Articolo 1

*(Piani regionali)*

1. Sono approvati i piani regionali di cui agli allegati da A a M che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad € 58.111.670,63 (cinquantottomilionicentoundicimilaseicentosettanta/63).
2. Le somme residue non utilizzate dalle Regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.
3. La somma di cui al comma 1 gravano sulle annualità 2018-residui di stanziamento di lettera *f)-*, 2019, 2020 e 2021 del capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all’autorizzazione di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I piani delle Regioni non pervenuti o per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione sono approvati con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa assegnazione con apposita nota di un nuovo termine per la presentazione degli stessi.

Articolo 2

*(Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori)*

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui agli allegati da A a M, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’intervento.

Articolo 3

(*Modalità di rendicontazione e monitoraggio*)

1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tramite apposito applicativo, successivamente all’avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo un’anticipazione fino ad un massimo del 20% dell’importo di finanziamento.
2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute, direttamente dalla Direzione generale in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione
3. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.
6. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Le Regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS “Obiettivo Sicurezza delle Scuole” del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 4

(*Revoche e controlli*)

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50accertate a seguito di attività di monitoraggio.
2. E’ disposta, altresì, la revoca qualora l’intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o i cui lavori siano stati avviati prima dell’avvenuta adozione del presente decreto.
3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento l’ente, che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all’entrata di bilancio dello Stato,
4. L’ente prova l’avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 30 aprile 2019 Il Ministro

 *Prof.* *Marco Bussetti*

 *(Firma a mezzo stampa)*